COMUNE DI ATINA

(PROVINCIA DI FROSINONE)

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

TITOLO N° 1- NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento è volto a regolare l'applicazione nel Comune di Atina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed è disciplinato dagli artt. 58 e seguenti delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto legislativo n 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle norme in esso richiamate.
2. Agli effetti del presente Regolamento per "Tassa " e per "Decreto "si intendono rispettivamente la "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni " e "decreto legislativo del 15.11.1993, n.507"

a) del servizio di nettezza urbana ;
b) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

così come previsto :

a) dall'art.. 8 - 2° comma del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982, n.915 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dall'art.9-quater del D.L. 9.9.1988 n.397 convertito con modificazioni dalla Legge 9.11.1988 n.475;
c) dal D.M. 25.09.1991;
d) dall'art.39 della Legge 22.02.1994 n.146 e successive modifiche;

L'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono salvaguardare la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale ;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
- deve essere valutata la fattibilità di un servizio di raccolta dalla frazione umida separato dalla frazione secca, da avviarsi prioritariamente presso le utenze collettive pubbliche e private, quali mense, ristoranti,alberghi.....
- devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1) La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo ,(proprietario , usufruttuario, affittuario, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi motivo non ne usufruisca.
2) Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nei contenitori più vicini. ***La tassa è dovuta in misura pari al 30 % della tariffa ordinaria, quando i locali e le aree tassabili risultino a distanza superiore a 500 mt dal più vicino punto di raccolta.***
3) Il comune ,quale ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali

4) Per i locali ad uso abitativo affittati con mobilio, la tassa e dovuta dal proprietario dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
5) Nell'unità immobiliare adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, si applica per tale parte la tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 3

LOCALI TASSABILI

1) Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo , chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque ne sia la destinazione e l'uso.La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale vanno trascurate le frazioni di metro quadrato fino a 0.50, mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
Sono comunque considerati tassabili le superfici utili di :
   - Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere , sale, cucine,ecc,) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc,) così pure quello delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato(rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle , ed i fienili ad uso agricolo.
   - Tutti i vani principali , secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali tecnici e sanitari, di ragioneria fotografici o a botteghe , a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
   - Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar ,caffè,pasticcerie nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
   - Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio delle attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;
   - Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi,ripostigli, dispense. bagni,gabinetti ecc. dei collegi, istituti di educazione privati e pubbliche, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere;
   - Tutti i vani , accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale,politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare delle organizzazioni sindacali , degli enti e Associazioni di patronato, delle Istituzioni Sanitarie (escluso le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo a rifiuti speciali di cui all'art. n°2 del 4° comma del D.P.R. 915/1982) delle caserme, stazioni , ecc.
   - Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricoli (comprese le serre fisse al suolo), artigianali,commerciali e di servizi destinati alla produzione dei rifiuti urbani (sedi di organi, uffici, depositi, magazzini, ecc.) e alla lavorazione ed attività indicate, quando i rispettivi residui siano esclusivamente di tipo urbano o dichiarati assimilabili a quelli urbani.

ART. 4

CONDOMINIO – MULTIPROPRITA'

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.13, il Comune,qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia, determina la tassa , aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota dal 2 al 10 percento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabili del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 5

AREE TASSABILI

1. **Sono tassabili** :

- Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
- Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e dagli accessori del carburante e dagli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici , punti vendita,zona adibita a lavaggio macchine ecc.)e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- Le aree scoperte o parzialmente coperte utilizzate per attività sportive (punti di ristoro, gridante, aree di sosta e di accesso e simili),con l'esclusione delle superfici destinate od attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche.
- Qualsiasi altra area attrezzata scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni.

ART. 6

LOCALI ED AREE POCO O NON UTILIZZATI

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in vi a continuativa purché siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento, se trattasi di locali per abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa per i locali e le aree destinati ad attività diverse soggette ad autorizzazione.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora le circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;
3. I locali (soffitte e simili) utilizzati parzialmente come deposito di materiali , quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'indosso del solaio, è superiore a ml.1.80 e quando sia collegato strutturalmente ai locali tassabili.

ART. 7

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. L'articolazione delle categorie è effettuata , ai fini della determinazione delle tariffe, tenendo conto dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione :

Categoria 1

Musei , archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, sale teatri e cinematografiche, mostre, pese pubbliche , garages privati e cantine, caserme, parcheggi.

Categoria 2

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, ospedali, attività ricettivo alberghiere,

collegi, case di vacanza , convivenze

Categoria 3

attività commerciali all'ingrosso,, autoservizi, autorimesse pubbliche, stabilimenti industriali, laboratori artigianali,campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento

Categoria 4

Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie (uffici, palestre) , sportivi circoli

Categoria 5

Attività di vendita artigianale o industriale (pasticcerie e gelaterie)
Attività di commercio al dettaglio
Attività artigianali di servizio
Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili

Categoria 6
Ristoranti , trattorie, pizzerie , bar, caffè , fast - food, self service e simili, mense ,rosticcerie , club privati – banche – sala giochi – distributori carburanti.

ESCLUSIONE DALLA SUPERFICE TASSABILE E RIDUZIONI

ART. 8

Ai sensi dell'art.62, comma 2 e dell'art.79 (come modificato dal D.L.530/94) del D. Lgs n.507/1993 non è soggetta alla tassa la seguente tipologia di locali ed aree;

1. le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola,presenza umana;
2. I sottotetti che non consentano la presenza umana ;
3. le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile;
4. i balconi e le terrazze scoperte utilizzati come accessori o pertinenza dei locali;
5. la parte gli impianti sportivi riservata, di norma , ai soli praticanti;
6. le unità immobiliari prive di qualsiasi mobile o suppellettile, o prive di almeno due delle seguenti utenze : gas ,acqua, luce;
7. gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di culto di confessione religiosa,che oltre a quella cattolica, sia ammessa dallo Stato Italiano sulla base di intese;
8. non è soggetta alla tassa la parte di superficie dei locali e delle aree, ove per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione si producono , di regola , rifiuti speciali, non assimilabili , ai sensi del D.lgs. n.22/99 che provvedano in proprio al completo smaltimento dei rifiuti prodotti;
9. ed imballaggi terziari, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, in base alle norme vigenti, i produttori stessi .
10. i locali e le aree adibiti ad uffici comunali , ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;

- ❖ Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile distinguere oggettivamente la parte di superficie ove si producono rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, rispetto a quello dove si producono rifiuti solidi urbani, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento della attività ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:
- ✓ Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri –tornitori –carpentieri) 40%
- ✓ Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in Genere, gommisti, vulcanizzatori, produzione Materie plastiche e gomma ..... .30 %
- ✓ Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili..... .25%
- ✓ Falegnamerie,restauratore mobili e corniciai,

vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi(legno e cartone),materiali di recupero non ferrosi .....20 %

- ✓ Riparazione installazione radio-TV, elettrodomestici Elettricisti , frigoristi.....20 %
- ✓ Produzione di abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie,sartorie) tomaifici,calzolai, arrotini, tappezzieri..... 20 %
- ✓ Odontotecnici, dentisti, veterinari..... 20 %
- ✓ Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici)
- ✓ Cucine di : ristoranti, rosticcerie, fast food.....15%
- ✓ Barbieri, parrucchieri,estetiste. Laboratori di toelettatura animali 15%
- ✓ Lavanderie, tintorie,stirerie..... 15%

❖ **La tariffa unitaria è ridotta del 20%** per le seguenti condizioni d'uso, su presentazione, nei termini di legge,di apposita richiesta scritta da parte degli interessati:

❖ Abitazione con unico occupante di età superiore a 65 anni, titolare della pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva al di fuori della abitazione in oggetto.

2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato , salvo accertamento da parte del Comune;

- ✓ Abitazione di cui al punto precedente , il cui utente risieda , per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- ✓ Abitazione con presenza nel nucleo familiare di disabile con grave e permanente difficoltà di deambulazione (con obbligo di presentazione di copia della " RELAZIONE DI VISITA COLLEGGIALE "con riconoscimento dei punti B od E – rilasciata ai sensi dell'art.4 della Legge 05.02.1992, n.104.
- ✓ Abitazione principale di giovani coppie per 1 anno dalla data del matrimonio(età max entrambi 35 anni).

❖ **La tariffa unitaria è ridotta del 30%** per le seguenti condizioni d'uso, su presentazione, nei termini di legge,di apposita richiesta scritta da parte degli interessati:

- ✓ abitazione con impianti di riciclaggio e compostaggio, con presentazione di idoneo documento comprovante l'acquisto.
- ✓ *Le riduzioni odo esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrano di averne diritto , con decorrenza dall'anno successivo.*

ART. 9

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana e da cicli naturali, abbandonati o destinati all'abbandono.
2. **Sono rifiuti urbani** :

✦ **I rifiuti non ingombranti** provenienti da fabbricati destinati ad abitazione o da altri insediamenti civili in genere;

✦ **I rifiuti ingombranti** , quali beni di consumo durevoli, di arredamento,di impiego domestico,di uso comune , nonché imballaggi , cartoni , cassette di legno e simili, provenienti da fabbricati destinati ad abitazione;

✦ I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi;

3. Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani :
1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n°1 punto 1.1.1. lettera a) del Comitato Interministeriale , nonché gli accessori per l'informatica previsti dall'art.39 L.n°146/94. Le condizioni di assimilabilità sono vincolate ad una produzione media settimanale fino a 50 Kg. O 0.50 Mc. Il mancato rispetto anche di una solo delle condizioni sopra descritte farà considerare il rifiuto come speciale a tutti gli effetti.Nel caso in cui sostanze o preparati classificati pericolosi o tossici e nocivi dalla

vigente normativa abbiano contaminato i rifiuti speciali elencati, questi non potranno più essere considerati assimilabili ai rifiuti urbani;

4. **Sono rifiuti speciali:**

- I residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non assimilabili a quelli urbani;
- I materiali provenienti da demolizioni , costruzioni e scavi;
- I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;

5. **Sono rifiuti tossici e nocivi :**

- Tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in qualità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze nell'allegato al D.P.R. 915/82 ed alle norme di attuazione che saranno emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'art.5 dello stesso decreto.

6. **Sono rifiuti urbani pericolosi:**
- Batterie e pile;
- Prodotti, relativi contenitori, etichette con il simbolo "T" e/o "F";
- Prodotti farmaceutici;

7. **Sono rifiuti destinati alla raccolta differenziata:**
- I residui suscettibili di essere utilizzati, previo eventuali idonei trattamenti, come materie prime in processi produttivi della stessa o di altra natura

8. Inoltre , ai sensi del presente regolamento si definisce :
- Per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani :il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
- Per frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani ;
- Per frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie ;
- Per rifiuti ingombranti: quelli così definiti dall'art.2 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982 n.915 e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- Per frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che , per le loro caratteristiche quali – quantitative e per le loro condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
- Per recupero: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti , materie secondarie e/o energia,

CAPO II – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

TITOLO 2- RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 10

ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art.9 – quater della Legge n.475/88 e del D.M.del 29.5.1991. l'attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. finalizzata a:

a. Diminuire il flusso di rifiuti da smaltire ;

b. Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

c. Migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

d. Di ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

e. Favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 11

RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA , CARTA E ALLUMINIO

1. per la raccolta dei materiali di vetro,plastica, carta e alluminio provenienti dalle utenze domestiche , saranno predisposte le installazioni di appositi contenitori opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

ART. 12

RIFIUTI INGOMBRANTI

1. la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie e di energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

ART. 13

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

E' istituito nel nostro territorio comunale il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, mediante collocazione di appositi contenitori.

1. saranno coinvolti i soggetti che svolgeranno attività di commercio dei prodotti che formano rifiuti urbani pericolosi, favorendo forme di restituzione da parte degli utenti.

ART. 14

MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti negli appositi contenitori nei punti predisposti dal Comune.

2. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo, può essere appaltato mediante convenzione a ditte diverse autorizzate.

3. Il servizio può prevedere tempi diversi secondo la capacità di raccolta l' economicità dello stesso nonché esigenze di carattere igienico – sanitario.

ART. 15

MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi sono assicurati mediante servizio del Comune.

2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini di un contenimento dei costi, la raccolta sarà programmata per zone in giorni fissi, valutando la produzione dei rifiuti.

3. I rifiuti chiusi in sacchi di plastica a perdere, dovranno essere depositati nei cassonetti. A coloro che non depositano i rifiuti nei detti cassonetti verrà applicati la sanzione amministrativa.

4. **Nei contenitori è vietato porre :**

- Liquidi caldi ;
- Cenere od altro materiale caldo o ardente
- Rifiuti sparsi che non siano accuratamente chiusi in sacchi ;
- Cartoni ed imballaggi se non precedentemente ed accuratamente sminuzzati e ridotti di volume ;
- Rifiuti che non siano definiti urbani o assimilati agli urbani ;
- E' fatto divieto di spostare i cassonetti dal posto stabilito, se non viene autorizzata una diversa collocazione dall'originale .
- E' fatto divieto, al personale addetto al servizio , di accedere per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
- **In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, su richiesta degli interessati possono essere autorizzati depositi di rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata**
- Per determinati tipo di rifiuti, anche se assimilabili agli urbani, si può prevedere al conferimento come previsto per la raccolta differenziata.

ART. 16

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Al fine di una minore raccolta e conferimento in discarica di rifiuti . Il comune favorisce il corretto compostaggio degli scarti vegetali e dei rifiuti organici domestici (erba, fiori, ramaglie, verdure simili) mediante appositi impianti adatti a produrre il compost, con agevolazioni sulla tassa.
2. In lotti edificati per tale compostaggio devono essere utilizzati gli appositi contenitori che accelerano il processo , evitando fermentazioni e cattivi odori e impediscono l'accesso agli animali.
3. Agli utenti che ne facciano specifica richiesta, sarà concessa una riduzione della tassa o tariffa .
4. L'Amministrazione Comunale, al fine di sensibilizzare la cittadinanza a tale iniziativa, può provvedere alla fornitura di appositi contenitori , a coloro che ne facciano specifica richiesta e si impegnino, mediante stipula di apposite convenzioni, ad usarli in modo continuativo e correttamente.

ART. 17

RECUPERO DI MATERIALE DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia assicurando in tutto il territorio comunale mediante:

A. l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi a conferimento, raccolta, spezzamento, e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza ;

B. l'eventuale distribuzione di recipienti (contenitori o sacchetti) per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e materiale in genere) dei rifiuti , da confluire al servizio di raccolta differenziata.

CAPO III – SERVIZIO DI NETEZZA URBANA

TITOLO 3- DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producano rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani secondo le tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinate per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. la tassa è determinata per anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, in base alle tariffe unitarie in ragione di metro quadrato.
3. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
4. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
5. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive.
6. quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata.
7. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d' ufficio.

ART. 19

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi che all'interno della zona gravata, il servizio istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto , sino alla regolarizzazione del servizio , ad una decurtazione del tributo dovuto a partire dal bimestre successivo alla data di comunicazione all'Ufficio Tributi , sempre che il servizio nel frattempo, regolarizzato o non sia argomentata l'insustistenza dei motivi di diffida.
2. Le riduzioni da computarsi in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio sono :
   - Del 30% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato regolamento
   - Del 25% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza del servizio di nettezza urbana ;
   - Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
   - Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi, entro trenta giorni successivi , l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l' hanno impedita.

ART. 20

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma ha diritto , su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 50% si quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 21

GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art.61 commi 2 e 3 , e 67, comma 3, del D.Lgs 507 .

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 5'% del costo medesimo , in quanto l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie.
3. La Giunta Comunale, oltre a determinare le tariffe , può variare le percentuali di riduzione o aumento.

ART. 22

PRESUPPOSTI PER LA TASSA

1. La tassa è dovuta , salvi i casi di esclusione di cui all'art. 7 del presente regolamento, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,esistenti nelle zone del territorio comunale,
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nei contenitori più vicini .

ART. 23

SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1.Soggetto passivo della Tassa è chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte di cui all'art.2 vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse .e nell' art.4 del presente regolamento.

ART. 24

DENUNCIA ORGINARIA O DI VARIAZIONE

1. I soggetti passivi ed i responsabili della Tassa , devono presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione , la denuncia originaria dei locali ed aree, assoggettabili alla Tassa, siti nel territorio Comunale.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi , qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, sussiste l'obbligo di denunciare, con le medesime modalità e nel termine di cui al primo comma, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della tassa, o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati indicati nella denuncia.
3. Non sono valide , ai fini previsti dai precedenti commi, le denuncie anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
4. La denuncia originaria o di variazione deve contenere :

- L'indicazione del codice fiscale , degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza , che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente , istituto , associazione, società ed altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione , dell'ubicazione , superficie e destinazione dei singoli locali ed aree

denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio della occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento contestuale della tassa giornaliera di smaltimento e della tassa occupazione temporanea di aree pubbliche.

- La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale:
- Non solo valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche.fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
- La denuncia di rettifica ha effetto con il primo ruolo successivo alla variazione
- L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia .

ART. 25

DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. I soggetti passivi e i responsabili della Tassa debbono comunicare al Comune , tramite apposita denuncia , la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree avvenute nel corso dell'anno, con indicazione della data e del motivo della cessazione.
2. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune allo sgravio o al rimborso della Tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso per le annualità successive se ha prodotto denuncia di cessazione e dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione.

ART. 26

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

CAPO IV – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

1. Coloro che occupano o detengono , con o senza autorizzazione- per un periodo inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente- locali od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, sono soggetti alla Tassa in base a tariffa giornaliera.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso,diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 35% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche del regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
5. Si considerano produttive di rifiuti al fine della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche , culturali, folkloristiche, sagre, fiere , circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un' attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
6. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel art. 22

ART. 27

FUNZIONI DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può :

- Rivolgere al contribuente invito ad esibire e trasmettere atti e documenti , comprese le planimetrie dei locali sviluppata da tecnici abilitati, dei locali ed aree con l'indicazione del loro utilizzo;
- L'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- Dati e notizie relativi agli occupanti o detentori dei locali ed aree oggetto di tassazione, a mezzo di questionario, da restituire debitamente firmato e sottoscritto;
- Ogni altro documento ritenuto necessario;
- Agli stessi fini sopra indicati, il Comune può utilizzare dati e notizie legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad enti e uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- I dipendenti degli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, nonché gli appartenen ti al Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art.73 comma 2 del Decreto Lgs 507 /93, muniti di autorizzazione del Sindaco ,da eseguirsi almeno 5 giorni prima, (può essere omessa se c'è il consenso da parte dell'utente) , possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle superfici.
- In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.
- Per assicurare una efficacia lotta all'evasione , al fine di ripartire in modo equo fra tutti gli utenti il carico tributario, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

UFFICIO TRIBUTI:

Dovrà assicurare la conservazione delle denunce e di qualsiasi atto rilevante ai fini della tassa , in apposita, " cartella del contribuente "

Dovrà essere tenuto aggiornato l'archivio dei contribuenti

UFFICIO TECNICO :

dovrà all'ufficio tributi ogni e qualsiasi collaborazione;

UFFICIO ANAGRAFE :

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti a fini della tassa:

UFFICIO DI POLIZIA E COMMERCIO :

dovrà assicurare all'ufficio Tributi , ogni possibile collaborazione, in occasione del rilascio di qualsiasi autorizzazione, e la gestione del tributo giornaliero;

UFFICIO I.C.I.

Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi tutte quelle situazioni venute a crearsi con le nuove denunce o di variazione e gli accertamenti.

ART. 28

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Municipale . Sono attribuiti la funzione e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni: a tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art,74 del D.lgs 507.
2. Il Funzionario Responsabile , fermo restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma , è tenuto ad istituire il registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art,77 del decreto 507. Detto registro , che potrà essere costituito anche da fogli a modulo continuo compilati mediante anche procedure elettroniche, deve essere vidimato e numerato in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posto in uso,

ART. 29

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della L.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Gli atti possono essere dati in visione su richiesta degli interessati.

CAPO V – RISCOSSIONI - CONTENZIOSO – SANZIONI ED INTERESSI

ART. 30

RISCOSSIONE DIRETTA

1. La riscossione della Tassa Rifuti solidi urbani è prevista in 4 rate , mediante riscossione diretta, avviene a seguito di pagamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune di Atina – servizio di Tesoreria Comunale.ufficio tributi. entrerà in vigore nel momento in cui cesserà la convenzione con la Banca di Roma ovvero il 31.12.2003
2. A tal proposito si richiama la legge n.388 del 23.12.2000 art.36 che testualmente recita: " Fermo restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali posso prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzano le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurando la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati di pagamento stesso ": La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità , funzionalità,efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Ove si ricorre a modalità diverse dal ruolo la tassa netta si intende incrementata della quota pari al 10%.attualmene corrisposta a titolo di addizionale ECA ; resta in ogni caso applicabile ai sensi della norma vigente l'addizionale provinciale.
4. Le controversie concernenti la Tassa sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria provinciale o del Giudice di Pace.

ART. 31

CONTENZIOSO

1. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546, stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1998 , n.43 dell 'art.20 del D.P.R.26 ottobre 1972 e successive modificazioni.

ART. 32

SANZIONI ED INTERESSI

1 Per quanto attiene alle sanzioni si applica l'art.76 del decreto 507/1993 e successive modificazioni od integrazioni
2 L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal comma 3^ del citato art.76 e fermi restando i limiti minimi e massimi ivi stabiliti, è determinata con ordinanza del Sindaco in relazione alla accertata gravità della violazione commessa, dell'eventuale recidiva dell'autore ed in base ad eventuali suoi scritti difensivi.
3 La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva , è recuperata unitamente alla sanzione , interessi e accessori:

ART. 33

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione nelle Leggi Nazionali e Regionali nonché Regolamenti comunali.